



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI  
e DISABILITÀ

tel + 39 040 377 5551  
fax + 39 040 377 5523

salute@certregione.fvg.it  
salute@regione.fvg.it  
I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

allegati:  
n.

riferimento:

oggetto:

**INDICAZIONI PER LE MOVIMENTAZIONI DI  
BOVINI E SUINI VERSO LA REGIONE FVG  
RELATIVAMENTE A IBR/IPV E MALATTIA DI  
AUJESZKY**

All' Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina  
All' Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale  
All' Azienda Sanitaria Friuli Occidentale  
SERVIZI VETERINARI  
PEC

Ai Servizi Veterinari delle Regioni e Province Autonome  
PEC

Al Ministero della Salute  
Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari  
Ufficio 3  
PEC

Con riferimento all'IBR/IPV, il FVG è elencato nell'allegato V, parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, tra le zone di Stati membri che hanno ottenuto l'approvazione di un programma facoltativo di eradicazione e, relativamente alla malattia di Aujeszky, è inserito nell'allegato VI, parte I dello stesso regolamento, tra le zone di Stati membri aventi lo status indenne.

Ciò premesso, nella presente nota si chiariscono le condizioni attuali per la movimentazione di bovini e suini verso il FVG relativamente alle malattie sopracitate, in conformità alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 688/2020.

Nello specifico, per **IBR/IPV** le prescrizioni sono quelle dell'art. 12, paragrafo 2, lettere a) o b), che prevedono che:

- per movimentazioni di bovini da stabilimento INDENNE da IBR
  - lo stabilimento di origine sia situato in una zona indenne da IBR
  - o
  - lo stabilimento di origine sia situato in una sua zona avente un programma di eradicazione approvato per IBR
  - o
  - gli animali siano stati sottoposti a quarantena per almeno 30 giorni precedenti la partenza e siano stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca

degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero) o, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1, su un campione prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza

o

- gli animali siano destinati a uno stabilimento con orientamento produttivo "da carne" in cui gli animali non vengono a contatto con bovini di altri stabilimenti e dal quale sono spostati direttamente al macello.

- per movimentazioni di bovini da stabilimento NON INDENNE da IBR

- gli animali siano stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena, conformemente all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, per un almeno 30 giorni precedenti la partenza

e

- gli animali siano stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero), su un campione prelevato almeno 21 giorni dopo l'inizio della quarantena.

Per **malattia di Aujeszky** le prescrizioni sono quelle dell'art. 20, paragrafo 1, lettere a) o b), che prevedono che:

- I suini non siano vaccinati per malattia di Aujeszky
- per movimentazioni di suini da stabilimento INDENNE da malattia di Aujeszky

- lo stabilimento di origine sia situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia di Aujeszky

o

- i suini da movimentare siano stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky, su un campione prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza. Per i suini di età inferiore a quattro mesi, nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto, può essere utilizzato il metodo diagnostico per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E. Il numero di suini sottoposti a prova deve consentire perlomeno di rilevare una sieroprevalenza della partita del 10 % con il 95 % di confidenza (vedi allegato\*\*);

- per movimentazioni di suini da stabilimento NON INDENNE da malattia di Aujeszky

- gli animali da movimentare siano stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena, conformemente all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, per un periodo di almeno 30 giorni;

e

- tutti gli animali siano stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 30 giorni di intervallo, di cui l'ultimo prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio  
Dott. Manlio Palei  
*firmato digitalmente*



---

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000.  
struttura competente: Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria  
responsabile del procedimento: dott. Manlio Palei / tel. 040 377 5559 / e-mail: manlio.palei@regione.fvg.it  
referente della comunicazione: dott.ssa Marta Zanolla / tel. 040 377 5684 / e-mail: marta.zanolla@regione.fvg.it

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia.

**Allegato \*\*** Numero di suini da sottoporre a prova per consentire di rilevare una sieroprevalenza della partita del 10 % con il 95 % di confidenza

<b>Numero capi partita</b>	<b>Numero capi da prelevare</b>
Fino a 10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29